



COMUNE DI ARCO (Provincia di Trento)

Regolamento CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP -

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 di data 22 febbraio 2017

Testo coordinato

di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 41 di data 27 agosto 2018

Allegato C)

alla deliberazione del Consiglio comunale n. 41 di data 27 agosto 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

Sommario

	Pag.
CAPO I DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI	5
ART. 1 AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI	5
ART. 3 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	6
ART. 4 DISCIPLINA DELLE DOMANDE DI OCCUPAZIONE	6
ART. 5 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	7
ART. 6 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	8
ART. 7 RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	8
ART. 8 CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	8
ART. 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	9
ART. 10 RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA	9
ART. 11 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	10
ART. 12 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI DI MERCATO	10
ART. 13 MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DINIEGO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE RINUNCIA	10
ART. 14 SUBINGRESSO NEL TITOLO CONCESSORIO/AUTORIZZATORIO	11
ART. 15 OCCUPAZIONI D'URGENZA	12
ART. 16 OCCUPAZIONI ABUSIVE	12
ART. 17 OGGETTO DEL CANONE	13
ART. 18 OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E NUOVE TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE	14
ART. 19 SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE	15
ART. 20 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE	15
ART. 21 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE	16
ART. 22 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'	16
ART. 23 DURATA DELLE OCCUPAZIONI	17
ART. 24 COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE	17
ART. 25 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE	19

ART. 26 COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE	21
CAPO II RISCOSSIONE E DISPOSIZIONI FINALI	22
ART. 27 VERSAMENTO DEL CANONE	22
ART. 28 SANZIONI	23
ART. 29 ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI	24
ART. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE	25
ART. 31 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.P. 30 LUGLIO 2010, n. 17.	25
ART. 32 NORME TRANSITORIE	25
ART. 33 ENTRATA IN VIGORE	25

CAPO I

DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

ART. 1

AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente Regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

ART. 2

TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

1. Ai fini del presente regolamento le occupazioni si distinguono in permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, aventi durata non inferiore all'anno;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Le occupazioni concesse per attività edilizia sono considerate sempre a carattere temporaneo.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato.
3. Non è comunque richiesta la concessione/autorizzazione:
 - a) per coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo. La sosta è consentita fino ad un massimo di un'ora al giorno nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno cinquecento metri in zone ove questo è permesso come stabilito dall'art. 16 del DPP 23.04.2013, n. 6-108/leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17/2010);
 - b) per le occupazioni realizzate dagli ambulanti che occupano posti del mercato rimasti disponibili giornalmente (spuntisti). Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

ART. 3

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Per il rilascio delle concessioni per l'occupazione dei posteggi dei mercati e per le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche per attività di vendita si applicano, per quanto non previsto nel presente Regolamento, le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche e/o le leggi di settore.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE DOMANDE DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda volta ad ottenere il rilascio di un atto di concessione/autorizzazione.
2. La domanda di occupazione, redatta in carta legale (salvo eventuali esenzioni dell'imposta di bollo previste dalla legge), va consegnata al Comune, anche tramite PEC. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento è quella del timbro datario apposto all'arrivo dall'Ufficio Protocollo.
3. Ogni domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, il recapito telefonico e di posta elettronica nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il recapito telefonico e di posta elettronica e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, specifiche e caratteristiche dei veicoli e/o i mezzi d'opera con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) la dichiarazione di conoscere tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse indicare in relazione alla domanda prodotta ed a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica proprietà;
 - h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
 - i) la domanda dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di ripudiare fascismo, nazismo e ogni altra ideologia totalitaria e discriminatoria delle identità e degli orientamenti dei cittadini e cittadine in sintonia con i principi costituzionali ed in particolare di quelli di uguaglianza e libertà espressi dall'art. 3 della Costituzione.

4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
5. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.
6. In caso di domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, nonché il numero di protocollo nel caso in cui le richieste vengano presentate nello stesso giorno, fatte salve le occupazioni già calendarizzate dall'Amministrazione Comunale e fermo restando la priorità delle occupazioni effettuate per motivi di pubblico interesse. L'Amministrazione potrà con separato provvedimento prevedere per specifiche aree anche sistemi diversi di rotazione nell'utilizzo.
7. La domanda deve essere presentata:
- a) almeno 30 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni permanenti;
 - b) almeno 15 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni temporanee;
 - c) per motivate ragioni d'urgenza la domanda potrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi precedenti l'inizio dell'occupazione.

ART. 5

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione a mezzo posta elettronica, all'indirizzo fornito dal richiedente ai sensi del precedente articolo 4, o altro mezzo idoneo ad avere certezza del ricevimento della richiesta di integrazione, con la prescrizione di provvedere entro il termine massimo di 10 giorni. Il Comune si riserva comunque il termine di ulteriori 7 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti del Comune ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

ART. 6

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, deve acquisire il calcolo del canone di concessione, effettuato dagli uffici competenti, da inserire nel provvedimento ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

ART. 7

RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile competente previo versamento dei seguenti oneri:

- imposta di bollo ove dovuta;
- eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;
- eventuale deposito cauzionale.

Alla consegna del provvedimento il richiedente dovrà presentare ricevuta di attestazione dell'avvenuto versamento del canone di occupazione ove previsto il pagamento anticipato.

2. Il Comune può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale nei casi in cui:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale;
- c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificino.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio preposto, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, anche con riferimento ad importi unitari stabiliti da deliberazioni del Comune.

Il deposito cauzionale può essere costituito in denaro con versamento presso la tesoreria comunale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa nella misura stabilita dal competente ufficio. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo. L'ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine occupazione e contestuale richiesta di svincolo della cauzione, dovrà verificare la regolare esecuzione dell'occupazione e l'inesistenza di danni e quindi provvedere alla restituzione della cauzione medesima. La giunta comunale può prevedere tempistiche diverse.

In caso di inadempienza da parte del concessionario, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 lettera d), del presente Regolamento.

ART. 8

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri lineari e/o quadrati) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
- l'ammontare del canone di occupazione;
- l'ammontare della eventuale cauzione;
- le eventuali altre indicazioni o prescrizioni che gli uffici competenti riterranno necessario inserire.

ART. 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni/autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, o responsabilità civili o penali senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre a dover osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, ha l'obbligo:
 - a) di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste e di esibire la quietanza del versamento ove prevista;
 - b) di esibire, a richiesta del personale addetto, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - c) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - d) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione prestata;
 - e) di sottostare ad ogni altra prescrizione e condizione riportata nelle specifiche concessioni/autorizzazioni.
3. Il concessionario è obbligato al ritiro del titolo concessorio/autorizzatorio richiesto prima di iniziare l'occupazione. In caso di mancato ritiro del documento per l'occupazione, secondo termini e modalità disciplinati nel presente regolamento, non preceduto dalla revoca dell'istanza di cui all'art. 13, comma 4, lett. d), saranno applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 10

RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

1. Le concessioni/autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga, in carta legale, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
3. La domanda di rinnovo o di proroga della concessione/autorizzazione deve contenere anche gli estremi della concessione/autorizzazione originaria.
4. Il procedimento attivato con la domanda di proroga e/o il rinnovo segue lo stesso iter previsto per il rilascio della concessione/autorizzazione originaria, ivi compresi i casi di urgenza.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso costituisce motivo di diniego al rinnovo o alla proroga della concessione/autorizzazione.

ART. 11

TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. La concessione/autorizzazione è rilasciata al concessionario con divieto di subconcessione, fatto salvo i casi nei quali tale facoltà è espressamente prevista nell'atto concessorio o da norme specifiche.
2. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta, in carta legale, al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di

concessione/autorizzazione con conseguente pagamento di un nuovo canone o con conguaglio del canone prima pagato.

3. Sono fatte salve le vulture d'ufficio previste da specifica normativa.

ART. 12

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI DI MERCATO

1. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato, con l'esclusione delle occupazioni realizzate in occasione dei mercati saltuari, l'interdizione alle aree mercatali; per poter accedere alle stesse l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento al personale addetto alla vigilanza. Per i mercati saltuari il mancato pagamento entro i termini previsti comporterà l'impossibilità di accedere nelle aree previste.

2. Nel caso di scadenza della concessione di posteggio di cui all'art. 16, c. 2, della L.P. 17/2010, nel corso d'anno, il concessionario è comunque tenuto al pagamento del Canone dovuto per l'intero anno. Nel caso di mancato rinnovo dell'assegnazione il canone versato in eccedenza sarà oggetto di rimborso d'ufficio. In tale specifico caso il calcolo del dovuto sarà rapportato ai mesi fruiti dall'ex concessionario e dal nuovo concessionario, tenendo conto che il mese di rinnovo sarà dovuto da chi ha in carico il maggior numero di giorni solari; il giorno di rinnovo sarà computato all'ex concessionario. In caso di parità di giorni il mese in questione sarà a carico del nuovo concessionario.

ART. 13

MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DINIEGO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE - RINUNCIA

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Le concessioni/autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi o per lavori di interesse pubblico.

3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima ed esclusione delle occupazioni effettuate da ambulanti.

4. La concessione/autorizzazione è, inoltre, revocata per:

- a) decesso del titolare. In tal caso l'Ufficio, ricevuta o meno comunicazione del decesso dagli eredi, notificherà o comunicherà con altro mezzo idoneo ad avere certezza del ricevimento a questi ultimi la revoca della concessione/autorizzazione e l'eventuale canone da restituire verrà calcolato dalla data dell'effettiva dismissione dell'area, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3;
- b) sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- c) sentenza dichiarata di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- d) rinuncia del concessionario. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 5 giorni. Se la rinuncia è comunicata oltre il termine previsto si procederà al ricalcolo del canone per il periodo utilizzato (o all'eventuale rimborso se già versato) tenendo conto comunque dei 5 giorni di preavviso previsti. Non sono comunque rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo, fatta eccezione per l'eventuale deposito cauzionale;

5. Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di concessione/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per periodi precedenti, a fronte di segnalazione da parte degli uffici competenti, risulti non aver effettuato il pagamento di imposte, tasse e canoni comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico la concessione non sarà rilasciata fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni ed interessi previsti.

6. Sono cause di revoca della concessione/autorizzazione per qualunque tipo di occupazione ad esclusione dei titolari di concessione per l'occupazione dei posteggi ai mercati:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione nel caso di occupazione permanente e, nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone o di una rata di esso trascorsi 30 giorni dall'intimazione al pagamento che sarà emessa successivamente al sollecito con il quale si notifica l'ammontare scaduto.

7. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone di concessione pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

8. La Polizia Locale trasmette copia dei verbali di accertamento delle violazioni, trasgressioni ed omissioni previste nel presente articolo, all'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento di concessione/autorizzazione il quale, nel caso che sia rilevante la recidiva, dispone con provvedimento la revoca.

ART. 14

SUBINGRESSO NEL TITOLO CONCESSIONARIO/AUTORIZZATORIO

1. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività per compravendita o affitto si procede al rilascio di nuova concessione a favore del subentrante. Con l'interruzione del rapporto di affitto il diritto concessorio di occupazione cessa fatta salva la possibilità di richiesta di subentro da parte del titolare originario fino a scadenza prevista e quanto previsto dall'art. 11, comma 3.

2. Per le occupazioni permanenti, se il precedente titolare ha già interamente provveduto al versamento del canone, si provvede alla sua restituzione in riferimento all'occupazione non usufruita, in modo che non vi sia comunque una doppia imposizione; il subentrante dovrà provvedere al versamento del canone secondo le scadenze prestabilite. E' fatta salva la possibilità delle parti di richiedere al Comune una compensazione.

3. Il canone non viene rimborsato in caso di morte del titolare se subentrano gli eredi. In questo caso i subentranti dovranno versare la differenza tra il canone complessivamente dovuto per il periodo di riferimento della concessione/autorizzazione e quello eventualmente già versato dal precedente titolare.

ART. 15

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a gravi situazioni di somma urgenza o d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o

autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo. Il C.O.S.A.P., se dovuto, dovrà essere versato nei termini previsti dal presente regolamento per ciascuna tipologia di occupazione.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dal paragrafo 2 art. 30 e successivi articoli del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. mm. e ii.;
- b) dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente dell'occupazione effettuata che indicherà eventuali prescrizioni;
- c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il terzo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione specificando la necessità di ulteriore periodo necessario per il ripristino, oltre alla messa in sicurezza.

3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1., e se del caso a rilasciare la concessione in sanatoria.

4. La mancata comunicazione entro il termine previsto o l'inesistenza delle circostanze di somma urgenza comportano l'applicazione delle sanzioni previste per le occupazioni abusive, con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

ART. 16 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Le occupazioni abusive sono sempre temporanee.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione, ovvero dalla revoca, decadenza, sospensione o estinzione della concessione/autorizzazione medesima.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previo accertamento delle relative violazioni con prescrizione di ripristino immediato del suolo, assegna agli occupanti di fatto un termine, rapportato all'entità delle opere da rimuovere, per provvedere alla rimozione dei materiali e il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici. In caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione addebitando le spese agli occupanti di fatto.

ART. 17 OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade Statali e Provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con apposito atto deliberativo.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, bow-windows, griglie, griglie su pavimentazioni, intercapedini e simili infissi di carattere stabile, coibentazioni termiche o altri oggetti e

sporti come normati dal regolamento edilizio. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- a) effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c. del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica e religiose. Sono inoltre esenti le occupazioni temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e pubblica sicurezza;
- b) relative a parcheggi pubblici qualora affidati in concessione a società a prevalente capitale pubblico partecipate dal Comune.
- c) relative alle tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, le pensiline per attesa autobus, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere, le cassette postali, gli specchi parabolici, i monumenti commemorativi;
- d) effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) relative al servizio di autonoleggio con conducente da piazza (taxi);
- f) le occupazioni per operazioni di carico e scarico effettuate nei limiti di tempo previsti da specifica normativa e comunque entro il tempo strettamente necessario;
- g) effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- h) aree cimiteriali;
- i) utilizzate al solo scopo di abbellimento di strade, piazze e marciapiedi quali fioriere e piante;
- j) effettuate con pedane e accessi destinati a soggetti portatori di handicap;
- k) relative all'attività edilizia dovuta a seguito di ordinanze contingibili e urgenti per il solo periodo, indicato nell'ordinanza, per le operazioni di messa in sicurezza;
- l) permanenti effettuate con i passi carrabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli costruiti lungo gli argini dei fiumi e dei canali, nonché gli accessi in genere compresi quelli pedonali;
- m) di soprassuolo con tende e striscioni comprese le tende per le attività rientranti fra i mercati, banchi di vendita occasionali e circhi e spettacoli viaggianti;
- n) sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- o) realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
- p) necessarie per l'esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della giunta comunale che ne attesti i requisiti;
- q) per l'esercizio dei servizi pubblici locali che rientrano nella titolarità del comune con contratto di servizio prevedente la corresponsione a qualsiasi titolo di una somma sia sotto forma di diritto, canone o altro corrispettivo;
- r) realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- s) per manifestazioni culturali, sociale, turistico, sportivo ed economico previa attestazione da parte del sindaco dell'interesse pubblico rilevante;
- t) da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e qualora gli stessi impediscano l'esercizio dell'attività, limitatamente al periodo di impedimento. L'esenzione dal canone dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale;
- u) con contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- v) realizzate per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative a carattere politico, sportivo, ricreativo, educativo, culturale, sociale, assistenziale, organizzate da enti/associazioni senza scopo di lucro, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

- w) con metratura complessiva fino a mq. 1.
- x) previste dall'art. 7) comma 11. del D.lgs. 285/92 *(Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso)* limitatamente al parcheggio di veicoli elettrici;
- y) per manifestazioni sportive, ricreative, educative, culturali, sociali, assistenziali, folcloristiche, comprese le eventuali attività economiche facenti parte della manifestazione stessa, organizzate direttamente dal comune o da associazioni regolarmente iscritte nell'apposito albo comunale;
- z) di sottosuolo con durata inferiore a 6 mesi di occupazione per anno solare, quelle relative ai corsi d'acqua e quelle con metratura complessiva uguale o inferiore a mq. 3.

ART. 18

OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E NUOVE TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione con impianti di telefonia mobile e di comunicazione elettronica è soggetta a preventiva concessione rilasciata dal competente Ufficio comunale acquisito il Parere favorevole del Comitato Tecnico di cui all'art. 2 comma 5 della L.P. 28.4.1997 n. 9

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del Dlgs 259/2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità cositing e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, con obbligo del concessionario ad ospitare altri soggetti titolati e garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30 mq. Tale superficie, inferiore normalmente alla superficie minima delle occupazioni esistenti sul territorio comunale, tiene conto delle agevolazioni di cui all'art. 63 comma 2 lett.e) del D.Lgs.446/97.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- durata 9 anni;
- in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- è fatto obbligo di ospitare impianti di proprietà pubblica a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

E' demandata alla Giunta la definizione di modalità organizzative in ordine alle condizioni contrattuali da riprendere nei singoli provvedimenti di concessione dei siti di proprietà comunale finalizzate a garantire trasparenza e parità di trattamento tra i gestori.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 24 del presente regolamento rispettivamente per le occupazioni permanenti e temporanee, in applicazione della tariffa base di cui all'art. 25 c. 1 e 2 e dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 26, rapportata alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2.

Per l'installazione temporanea legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.

5. Per le occupazioni oggetto del presente articolo la zona di riferimento per le tariffe è sempre la zona "B", indifferentemente dalla localizzazione effettiva.

ART. 19

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. E' obbligato al pagamento del canone di cui al presente Regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di accertamento della violazione o del fatto materiale.

ART. 20

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) suddivisione del territorio in zone ovvero la classificazione delle strade e delle aree;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri lineari e/o quadrati;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

ART. 21

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e le aree del Comune sono classificate in 3 zone, secondo la Planimetria allegata al presente Regolamento (Allegato n. 1), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di competenza del bilancio. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade e/o aree classificate in differenti zone, il canone viene determinato applicando a ciascuna occupazione la tariffa corrispondente alla classificazione della relativa strada e/o area occupata.

4. Per le seguenti attività non è invece prevista una suddivisione per zona:

- a) mercato periodico di servizio bimensile e banchi di vendita occasionali, mercato specializzato bisettimanale o altri mercati specializzati, mercato contadino;

- b) mercati saltuari;
- c) mercatini degli hobbisti;
- d) circhi e spettacoli viaggianti;
- e) occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi;
- f) occupazioni in aree destinate alla sosta temporanea di veicoli per particolari manifestazioni od eventi individuati con ordinanza sindacale.

ART. 22

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Ai fini dell'applicazione del canone le attività, oltre che sulla base delle zone di cui al precedente articolo, sono così suddivise:

Cod.	Tipologia di occupazione
1	Bar e gelaterie
2	Ristoranti
3	Alberghi
4	Altre attività di somministrazione
5	Cantieri
6	Occupazioni residuali (Attività artigianali o commerciali diverse dalle precedenti, , manifestazioni, ecc).
7	Mercato periodico di servizio bimensile con concessione.
8	Spuntisti e banchi di vendita occasionali
9	Mercato specializzato bisettimanale e altri mercati specializzati
10	Mercati saltuari
11	Mercato contadino
12	Mercatino degli hobbisti
13	Circhi e spettacoli viaggianti
14	Cavi condutture e impianti o qualsiasi altro manufatto realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi o esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.
15	Occupazioni in aree destinate alla sosta temporanea di veicoli per particolari manifestazioni od eventi individuati con ordinanza sindacale
16	Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione
17	Posteggi isolati

ART. 23

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti hanno scadenza il 31 dicembre successivo trascorsi 15 anni dalla data di concessione. Per le occupazioni relative ai passi carrai, la durata è stabilita entro il 31 dicembre del ventinovesimo anno successivo dalla data originaria della concessione.
2. Per le occupazioni diverse di quelle previste al punto precedente la durata è prevista nel provvedimento di concessione o da specifiche norme.
3. Le occupazioni relative ad impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione hanno la durata prevista all'art. 18.

ART. 24

COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare in base a tariffa annuale. Nel caso di occupazioni permanenti che iniziano o cessano nel corso dell'anno, il canone è dovuto per i mesi di effettiva occupazione considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone in base a tariffa giornaliera/mensile. La tariffa mensile viene applicata a multipli di 30 (mesi commerciali); l'eventuale eccedenza sarà calcolata in base alla tariffa giornaliera laddove la stessa risulti più conveniente rispetto alla mensile. Se la tariffa mensile supera quella prevista su base annua per le occupazioni di cui al comma 1 si applicherà quest'ultima.
3. Le occupazioni relative al mercato periodico di servizio per i concessionari con posto fisso sono conteggiate in base a tariffa annua; per gli spuntisti e i banchi di vendita occasionali, in base alle presenze effettuate.
4. La tariffa del mercato specializzato bisettimanale è conteggiata a presenza effettuata ad eccezione degli operatori che hanno optato per il pagamento anticipato forfettario in base a tariffa annua.
5. La tariffa delle occupazioni in occasione di mercati saltuari e del mercatino degli hobbisti è conteggiata a presenza effettuata.
6. Nel caso di proroga della concessione il ricalcolo del canone, al fine della determinazione della tariffa da applicare (giornaliera, mensile, annuale), sarà effettuato tenendo conto del periodo complessivo relativo alla medesima occupazione.
7. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, cod. da 1 a 6, del presente regolamento è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati e tiene conto dei coefficienti moltiplicatori indicati all'art. 26 del presente regolamento.
8. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, da cod. 7 a cod 10 del presente regolamento è commisurato alle seguenti fasce di occupazione:
 - posti fino a mq. 5;
 - posti da mq. 6 a mq. 15;
 - posti da mq. 16 a mq. 35;
 - posti da mq. 36 a mq. 60;
 - posti oltre mq. 60;

9. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, cod. 11 (Mercato contadino) è commisurato ad una tariffa annuale per singola occupazione che non può eccedere la metratura di 3x3. Se la concessione è di durata inferiore ai 183 giorni la tariffa è la metà di quella annuale.

10. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, cod. 12 (Mercatino degli hobbisti) del presente regolamento è commisurato alle seguenti fasce di occupazione:

- posti fino a mq. 9;
- posti da mq. 10 a mq. 15;

11. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, cod. 13 (Circhi e spettacoli viaggianti) è commisurato ad una tariffa a mq per giorno di occupazione.

12. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, cod. 14, del presente regolamento è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a euro 1,03, con un minimo di canone annuo pari a euro 516,46. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

13. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, cod. 15 è commisurato ad una tariffa a mq per periodo giornaliero di occupazione.

14. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, cod. 16 è commisurato secondo quanto stabilito all'art. 18 del presente regolamento.

15. Il canone di cui all'art. 22, comma 1, cod. 17 (posteggi isolati) e loro plateatici è calcolato a metro quadro secondo l'attività esercitata, in base alle tariffe previste per la zona C (indipendentemente dalla localizzazione effettiva) e per le tipologie di cui all'art. 22, codici da 1 a 6;

16. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, diverse da quelle previste all'art. 22, comma 1, cod. 14, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse.

17. Il canone non potrà essere inferiore a 15,00.- euro per le attività di cui all'art. 22, comma 1, cod. da 1 a 6, del presente regolamento.

18. I versamenti relativi al canone sono arrotondati all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

19. Le occupazioni temporanee concesse per periodi pluriennali vanno calcolate considerando autonomamente ciascun anno solare.

20. In caso di cessazione di una concessione a carattere permanente, il canone è dovuto fino al giorno risultante dalla presentazione della disdetta presso gli Uffici comunali preposti, ovvero dalla data di ricevimento, tramite il servizio postale, di un formale scritto da cui si evidenzia la fine dell'occupazione del suolo; sono fatti salvi motivi di forza maggiore o non imputabili alla volontà del concessionario che dovranno comunque essere accertati e valutati dalla Giunta comunale.

21. Per le autorizzazioni riguardanti più giorni/periodi non consecutivi, gli stessi saranno computati singolarmente ed il limite di cui al precedente punto 12 sarà applicato all'ammontare finale della concessione.

ART. 25 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

- per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a metro quadrato o metro lineare è pari ad euro:

Zona A	Zona B	Zona C
44,00	40,00	27,00

2. OCCUPAZIONE TEMPORANEE:

- per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a metro quadrato o metro lineare è pari ad euro:

	Zona A	Zona B	Zona C
Tariffa giornaliera	1,10	1,05	0,60
Tariffa mensile	7,00	6,00	4,70

3. OCCUPAZIONE PARTICOLARI:

- mercato periodico di servizio bimensile e banchi di vendita occasionali:

Superficie	Spuntisti Tariffa a giorno	Concessionari a posto fisso. Tariffa annuale
da mq. 0 a mq. 5	5,00	105,00
Da mq 6 a mq 15	9,00	189,00
Da mq 16 a mq 35	18,00	378,00
Da mq 36 a mq 60	22,00	462,00
Oltre i 60 mq tariffa per mq	0,50	10,50

- mercato specializzato bisettimanale o altri mercati specializzati:

Superficie	Tariffa a giorno	Concessionari a posto fisso. - Tariffa annuale
da mq. 0 a mq. 5	2,50	200,00
Da mq 6 a mq 15	4,50	360,00
Da mq 16 a mq 35	9,00	720,00
Da mq 36 a mq 60	11,50	920,00
Oltre i 60 mq tariffa per mq	0,20	16,00

- mercato contadino:

	Annuale
Tariffa a posteggio (max 3x3)	50,00

- mercati saltuari

Superficie	Tariffa a presenza
da mq. 0 a mq. 5	5,00
Da mq 6 a mq 15	17,00
Da mq 16 a mq 35	37,00
Da mq 36 a mq 60	73,00
Oltre i 60 mq tariffa per mq	1,40

- mercatino degli hobbisti

Superficie	Tariffa a presenza
da mq. 0 a mq. 9	10,00
Da mq 9 a mq 15	30,00

- circhi e spettacoli viaggianti

	Giornaliera
Tariffa a mq zona unica	0,05

- aree destinate alla sosta temporanea di veicoli per particolari manifestazioni od eventi individuati con ordinanza sindacale

	Giornaliera fino 4 ore	Giornaliera oltre le 4 ore fino ad un max di 12 ore
Tariffa a mq zona unica	0,10	0,20

ART. 26

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa di cui all'art. 25 del presente Regolamento. Tali coefficienti si applicano alle occupazioni di suolo diverse da quelle per le quali non è prevista la suddivisione per zone di cui al precedente art. 21, comma 4.

2. Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni. I codici per i quali si prevede il coefficiente moltiplicatore sono indicati nella colonna "cod" e fanno riferimento ai medesimi codici previsti all'art. 22 (Classificazione delle attività):

Cod.	Tipologia di occupazione	Coeff.
1	Bar e gelaterie	1,5
2	Ristoranti	1,5
3	Alberghi	1,5
4	Altre attività di somministrazione	1,5
5	Cantieri	1
6	Attività artigianali o commerciali diverse dalle precedenti, ambulanti a posto fisso isolato in aree non attrezzate e occupazioni residuali	1
16	impianti telefonia mobile di cui all'art. 18 comma 2 lett .a) impianti telefonia mobile di cui all'art. 18 comma 2 lett. b)	8,5 17

3. Per le occupazioni soprastanti il suolo con tende e simili di cui ai codici da 1 a 6 e per le occupazioni di sottosuolo diverse da quelle previste dall'art. 22, comma 1, cod. 14, l'importo è ridotto al 10% della tariffa corrispondente all'occupazione del suolo.

4. Per le occupazioni di suolo strumentali alle attività realizzate con posa di cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende o società di erogazione dei pubblici servizi, le tariffe ordinarie di occupazione suolo sono ridotte al 50%.

5. Per le occupazioni situate nella zona A) di cui al precedente art. 21 effettuate per lavori di edilizia (cantieri e simili) nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, si applica un aumento delle tariffe previste pari al 500%. Il calcolo sarà effettuato applicando all'intero periodo la tariffa come previsto all'art. 24, comma 2, del presente regolamento e aggiungendo, per il periodo ricadente nella tariffa maggiorata, la differenza calcolata sui giorni interessati applicando agli stessi il principio della tariffa più favorevole tra la giornaliera e la mensile e la stessa per 500%.

(Esempio: occupazione dal 10 al 25 settembre il COSAP dovuto sarà calcolato come di seguito esposto. Tariffa ordinaria più conveniente al periodo 10-25 settembre (gg. 15): tariffa mensile (1 mese). Tariffa maggiorata da aggiungere a quella ordinaria: periodo 10-15 settembre = tariffa giornaliera (5 giorni). Ipotezzando la tariffa giornaliera pari a 2,00 €/mq e quella mensile pari a 18,00 €/mq il calcolo sarà il seguente:

1. Tariffa ordinaria : 1 mese x 18,00 euro x mq occupati

2. Tariffa maggiorata: 5 giorni x 2,00 € x 500% x mq occupati

Totale dovuto=tariffa ordinaria più tariffa maggiorata.)

6. Per le occupazioni effettuate su aree private gravate da diritto di passo pubblico (servitù di pubblico passaggio), costituito nei modi di legge, la tariffa adottata è quella applicabile ridotta del 50%.

CAPO II

RISCOSSIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

VERSAMENTO DEL CANONE

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente bancario o postale intestato all'Ente o suo concessionario.

1. Per le occupazioni temporanee, escluse quelle previste all'art. 22, cod. 5 (Cantieri) e cod. 13 (circhi e spettacoli viaggianti), il canone dovrà essere versato entro e non oltre il decimo giorno successivo al termine previsto per le occupazioni medesime. Per quelle di cui all'art. 22, codici 5 e 13 i versamenti dovranno essere sempre effettuati in via anticipata rispetto all'occupazione. Se l'occupazione riguarda più anni solari, per la parte inerente l'anno successivo, l'importo sarà richiesto appena a conoscenza delle nuove tariffe applicabili e dovrà essere versato entro 10 giorni dalla richiesta.

2. Per le occupazioni permanenti il canone complessivamente dovuto per le occupazioni in corso, dovrà essere versato in 2 rate di pari importo scadenti il 30 aprile e il 31 agosto dell'anno cui l'occupazione si riferisce ovvero in un'unica rata coincidente con la prima scadenza. Per le nuove concessioni rilasciate nel corso dell'anno il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3. Mercato periodico di servizio bimensile.

a) Venditori ambulanti a posto fisso: L'ammontare del canone dovuto deve essere versato annualmente entro il 30 aprile dell'anno in corso. Nel caso di subentro antecedente il 30 aprile il canone del cedente dovrà essere versato entro tale data mentre il subentrante dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di subentro. Nell'ipotesi che il subentro sia successivo al 30 aprile, essendo già stato versato l'intero ammontare annuo, il canone relativo al subentrante risulta già assolto e quindi l'eventuale regolazione dovrà avvenire fra le parti interessate. Quanto previsto per il caso di subentro vale anche in occasione di nuove concessioni.

b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): L'ammontare del canone dovuto deve essere richiesto direttamente nel luogo di occupazione o al momento dell'assegnazione del posteggio, rilasciando ricevuta del versamento effettuato; la ricevuta di versamento dovrà indicare il giorno della presenza, i metri quadrati occupati e l'importo versato.

4. Mercato specializzato bisettimanale e altri mercati specializzati.

a) Il pagamento avviene in base all'effettiva presenza. Gli operatori a posto fisso potranno optare, in via anticipata, per il pagamento della tariffa annuale da pagarsi entro il mese di gennaio. Per coloro che non hanno optato per la tariffa annuale e per gli spuntisti, il pagamento dovrà avvenire alla fine di ogni semestre sulla base delle presenze rilevate dal personale incaricato. L'ammontare sarà richiesto rispettivamente entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre e dovrà essere versato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Mercati saltuari e assimilati.

- a) Venditori ambulanti a posto fisso: il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dall'inizio della manifestazione. La quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere esibita nel caso di controlli; la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento comporterà l'allontanamento dalla manifestazione. Per casi eccezionali sarà possibile sanare il versamento, anche il giorno della manifestazione, versando il dovuto ai funzionari incaricati presenti prima dell'inizio delle operazioni di assegnazione dei posteggi agli spuntisti.
- b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): Vale la medesima normativa prevista per tale tipologia all'interno del mercato di servizio generi non alimentari.

6. Mercati contadini.

- a) L'ammontare dovuto, calcolato sul numero di banchi concessi, deve essere versato annualmente entro il 30 aprile dell'anno in corso. Eventuali concessioni rilasciate in corso d'anno e successivamente al 30 aprile, dovranno essere saldate entro 10 giorni dal rilascio.

7. Mercatino degli hobbisti.

- a) Il canone è dovuto solamente in base all'effettiva presenza e dovrà essere corrisposto direttamente il giorno dell'occupazione al personale incaricato che rilascerà ricevuta di versamento riportante il nominativo dell'espositore, la data, l'importo ed il tipo di occupazione.

8. Occupazioni abusive o comunque non autorizzate.

- a) L'ammontare del canone dovuto con le relative sanzioni ed interessi nonché le spese di notifica saranno richiesti a mezzo lettera raccomandata, concedendo il termine di 10 giorni per effettuare il versamento di quanto dovuto.

9. Le scadenze per il versamento del canone di cui al presente articolo, potranno essere derogate con apposito provvedimento tenuto conto di particolari, momentanee o straordinarie difficoltà economiche. L'eventuale dilazione o rateizzazione delle scadenze, ulteriore a quella già prevista, può essere concessa per importi annui superiori ad euro 1.500,00 ed è attivata su richiesta dell'utente; sulle somme dilazionate si applicano gli interessi legali calcolati a giorno. Il mancato versamento di almeno due rate comporta la decadenza dell'agevolazione concessa, l'obbligo del versamento integrale di quanto ancora dovuto e l'eventuale applicazione, sulla differenza ancora dovuta, delle sanzioni per omesso/parziale/tardivo pagamento.

ART. 28

SANZIONI

1. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone.

2. La sanzione stabilita nel comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.

3. Per le occupazioni abusive:

- a) è dovuta un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, maggiorato del 20%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee, in mancanza di dati certi, si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di

accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale, come previsto dall'art. 31, comma 25, della Legge 23.12.98, n. 448, fatto salvo il potere del Comune di accertare durata superiore;

- b) oltre la suddetta indennità si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della somma di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.92, n. 285, come previsto dall'art. 31, comma 26, della Legge 23.12.98, n. 448;
- c) alle sanzioni relative alle occupazioni abusive non si applica la riduzione prevista al comma 2 del presente articolo.
- d) alle occupazioni abusive non soggette al pagamento del canone in quanto esenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 150,00.

4. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'avviso di pagamento. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive gli interessi legali si applicano dalla data di accertamento del verbale.

5. Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 29

ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere al pagamento nel termine di 30 giorni dalla notifica.

2. La notifica dei suddetti solleciti è effettuata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di riferimento per l'applicazione del canone.

3. Non si fa luogo a solleciti di versamento e alla riscossione coattiva se l'importo arrotondato del canone, maggiorato delle eventuali sanzioni e interessi è uguale o inferiore ad euro 15,00. Tale limite non trova applicazione nel caso di infrazioni ricorrenti.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui si precedenti commi 1 e 2.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata mediante Ingunzione Fiscale di cui al Regio Decreto 639/1910 o altro strumento previsto dalle norme in vigore. La stessa potrà in ogni caso essere effettuata anche con altri strumenti che risulti opportuno attivare al fine del recupero del credito.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione Comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

7. L'ufficio competente provvede al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo al rimborso di somme inferiori o uguali ad euro 15,00.

ART. 30
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Responsabile preposto all'Ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. Le funzioni previste dal presente articolo, nel caso di concessione del servizio a terzi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, saranno attribuite al Concessionario nella figura prevista dallo stesso quale Funzionario responsabile del tributo per altre entrate laddove la stessa è presente.

ART. 31
CANONE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI DI CUI
ALL'ART. 16 DELLA L.P. 30 LUGLIO 2010, n. 17.

1. Al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese il C.O.S.A.P. applicato per le attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi è da intendersi quale canone per la concessione dei posteggi di cui all'art. 16, comma 1, lettera f) della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e all'allegato 1, punto 6, della Delibera della Giunta Provinciale 6 settembre 2013, n. 1881.

ART. 32
NORME TRANSITORIE

1. Per le occupazioni effettuate precedentemente all'approvazione del presente regolamento, il COSAP dovuto sarà quantificato e richiesto dall'ufficio addetto ed i versamenti eventualmente dovuti per tale periodo dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.
2. Le modalità di calcolo relative al mercato contadino di cui all'art. 24 c. 8 entreranno in vigore a partire dall'1/1/2018. Per l'anno 2017 si applica quanto previsto nella convenzione in essere.
3. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti gli impianti di telefonia mobile e di comunicazione elettronica di cui all'art. 18, non si applicano per i contratti vigenti, fino alla loro scadenza.

ART. 33
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2017. A partire da tale data è abrogato il precedente regolamento che disciplinava il canone ex art. 27 del D.Lgs. 285/1992 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 di data 17/12/2010.

scala a vista